

ACCESSO ALL'ESAME DI STATO DELLA SEZIONE B DELL'ALBO DEGLI PSICOLOGI

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO

(ai sensi del D.P.R. 328/01 e del DM 270/04)

**Deliberate dal Consiglio OPL, sulla base delle linee guida del Consiglio Nazionale,
con delibera n. 175/09 in data 18 giugno 2009**

REGOLAMENTO

Il *tirocinio post lauream della Laurea Triennale*, oggetto del presente regolamento, costituisce un requisito di ammissione all'Esame di Stato per la sezione B dell'Albo degli Psicologi.

Nel presente documento il termine tirocinio identifica il tirocinio professionale che la normativa vigente definisce quale requisito di ammissione all'esame di Stato per la sezione B all'albo degli Psicologi (si vedano in particolare il DM 240/92, il DPR 328/01, la L. 170/03). Le stesse non si applicano al tirocinio formativo e di orientamento, detto anche curricolare, di cui alla L. 196/97. Il presente regolamento è esteso nel rispetto delle Linee Guida e Raccomandazione per i tirocini professionali, deliberate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il 30 gennaio 2009 e recepita dal Consiglio OPL con delibera n. 77/09 del 12 marzo 2009.

I CRITERI GENERALI

- 1.1 Possono essere ammessi al tirocinio semestrale per la sezione B i laureati in Scienze e tecniche psicologiche della classe 34 (ex D.M. 509/1999) e della classe L-24 (ex D.M.270/2004).
- 1.2 Il tirocinio ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta.
- 1.3 Il programma di tirocinio, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli psicologi, individuati dalla L. 170/2003, art. 3, comma 1-quinquies.

II CARATTERISTICHE GENERALI DEI TIROCINI

- 2.1 Il carico orario del semestre di tirocinio viene quantificato in 500 ore. A tale valore fa riferimento il programma individuale di tirocinio (art. 3 comma 1 del presente regolamento).
- 2.2 L'ammissione al tirocinio viene deliberata dal Consiglio di Facoltà, fermo restando che il tirocinio può iniziare il 15 marzo, il 15 aprile, il 15 settembre oppure il 15 ottobre.
- 2.3 A tutela del tirocinante, l'impegno settimanale del tirocinio deve essere non inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Qualora tale carico non venga rispettato, la Facoltà e l'Ordine, congiuntamente, possono sospendere o revocare il riconoscimento della sede di tirocinio.
- 2.4 Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva.
- 2.5 Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede, nel rispetto del Codice deontologico degli psicologi italiani.

- 2.6 Qualora la presenza o le attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della sede, questa può sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta all'Università.
- 2.7 E' prevista una valutazione da parte dei tirocinanti dell'esperienza di tirocinio tramite questionari.

III PROGRAMMA INDIVIDUALE

- 3.1 Il candidato sottopone alla Facoltà, entro il termine da questa stabilito, il programma di tirocinio. Il programma, che specifica la sede, il supervisore e l'oggetto delle attività, va firmato dal richiedente e dal legale rappresentante della sede di tirocinio (o suo delegato).
- 3.2 Il programma viene approvato dalla Facoltà. Sul libretto individuale di tirocinio il supervisore dovrà certificare lo svolgimento delle attività, per il numero di ore prescritte.
- 3.3 Il programma di tirocinio può essere svolto nell'ambito di un progetto di Servizio Civile Nazionale approvato dal Consiglio di Facoltà. Il programma va comunque presentato, approvato e svolto secondo le modalità indicate nel presente articolo. Qualora il progetto di Servizio Civile Nazionale non copra l'intero periodo di tirocinio la sede ospitante deve garantirne il completamento.

IV SUPERVISORE

- 4.1 Possono svolgere la funzione di supervisore gli iscritti da almeno tre anni alla sezione A dell'Albo.
- 4.2 Negli enti pubblici e privati la funzione di supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo e che sia dipendente o in rapporto di convenzione per un numero di ore settimanali non inferiore a 20. Nel caso in cui non vi sia personale dipendente così inquadrato, la funzione di supervisore può essere svolta da un consulente esterno solo nel caso in cui tale consulente garantisca un rapporto stabile e documentabile, possibilmente giornaliero, con la struttura. Le ore di consulenza non possono essere inferiori alle 20 ore settimanali.
- 4.3 A ciascun supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso supervisore operi.

V SEDI

- 5.1 Sono sedi di tirocinio: enti (diversi da quelli universitari) riconosciuti dall'Ordine e dalla Facoltà; dipartimenti e istituti di discipline psicologiche di università italiane e straniere riconosciuti dalla Facoltà.
- 5.2 Lo svolgimento del tirocinio presso dipartimenti o istituti di discipline psicologiche di una università (cfr. D.M. 239/1992, art. 2) è subordinato all'approvazione di uno specifico progetto che evidenzi la rilevanza formativa del tirocinio per le attività professionali del dottore in tecniche psicologiche (sezione B).
- 5.3 Gli enti non universitari che intendono proporsi come sede di tirocinio devono presentare domanda all'Università.
- 5.4 Un ente non universitario può essere riconosciuto quale sede di tirocinio a condizione che in esso operi, in qualità di dipendente, professionista convenzionato o consulente esterno, almeno uno psicologo qualificato a svolgere la funzione di supervisore.
- 5.5 Gli enti in cui sono presenti più tutor sono tenuti a individuare tra gli stessi un coordinatore delle attività di tirocinio, che favorisca i contatti con la Facoltà.
- 5.6 All'estero il tirocinio può essere svolto soltanto presso strutture universitarie, con la supervisione di un docente responsabile di un insegnamento di ambito psicologico.

VI DOMANDA DI TIROCINIO

6.1 Tutte le pratiche amministrative relative al tirocinio vanno svolte presso la Segreteria Tirocini, negli orari di apertura al pubblico.

VII VARIAZIONI AL PROGRAMMA E CONCLUSIONE DEL TIROCINIO

- 7.1 L'interruzione del tirocinio è consentita solo per i casi di grave malattia, per maternità e per compimento del servizio civile. In questi casi occorre documentare i motivi dell'interruzione seguendo le modalità definite dalla Segreteria Tirocini.
- 7.2 La sostituzione della sede di tirocinio, su domanda motivata del tirocinante o della sede, è ammessa previa autorizzazione della Segreteria Tirocini.
- 7.3 La sostituzione del supervisore, su domanda motivata del tirocinante o del supervisore, è ammessa previa autorizzazione della Segreteria Tirocini.
- 7.4 Concluso il tirocinio, l'interessato dovrà consegnare alla Segreteria Tirocini: il libretto con l'attestazione delle presenze/assenze giornaliere certificate dal supervisore, firmato dal legale rappresentante della sede, e i questionari di valutazione opportunamente compilati. La consegna dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla conclusione del tirocinio.
- 7.5 L'accertamento del regolare completamento del periodo di tirocinio è competenza della Segreteria Tirocini.

VIII Norma transitoria

Per i laureati con i precedenti ordinamenti (prima del DM 270/04) valgono le norme dei regolamenti in vigore all'epoca.